

FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE CARIPL0

ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 12 GENNAIO 1942, N. 56



Sede legale e uffici: Via Brera 10 - 20121 Milano Telefono 02 87967405 - Fax 02 87967458
Codice Fiscale 00805900156 Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione sezione speciale al n. 1185
e-mail: info@fondopensionicaripl0.it Sito internet: www.fondopensionicaripl0.it

Guida alla richiesta della “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” (RITA)

Il Documento è redatto dal Fondo Pensioni per il Personale Cariplo in conformità alle prescrizioni di cui alla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 ed alle Circolari Covip n. 888 del 8 febbraio 2018 e Covip n. 4216 del 12 luglio 2018.

Il Documento è pubblicato sul sito del Fondo ed a disposizione degli aderenti che ne facciano richiesta scritta a mezzo mail o posta ai seguenti indirizzi:

Indirizzo info@fondopensionicaripl0.it

Posta: Via Brera 10 - 20121 Milano

La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A.) è uno strumento di flessibilità che consente agli iscritti a forme di previdenza complementare, cessati dal rapporto di lavoro, di percepire un «reddito» fino al raggiungimento dell'età anagrafica utile per la pensione di vecchiaia. In sostanza, con la R.I.T.A. il capitale accumulato dall'aderente nel fondo di previdenza complementare è erogato (sia parzialmente che totalmente a seconda delle esigenze dell'iscritto) sotto forma di rata, anziché in un'unica soluzione, direttamente dal Fondo. L'importo dell'ultima rata (se R.I.T.A. al 100%) potrà variare in aumento o in diminuzione in funzione dell'andamento dei mercati finanziari. La R.I.T.A. beneficia di un regime di tassazione agevolato.

L'erogazione del capitale avviene in un arco temporale predefinito che al massimo potrà risultare di 10 anni e l'erogazione della singola rata è prevista con frequenza trimestrale.

Eventuali costi amministrativi per l'erogazione di RITA sono indicati nel Documento Informativo dedicato che contiene anche un approfondimento sul regime fiscale.

Chi può accedere?

I requisiti per richiedere la R.I.T.A. (per le forme complementari in regime di contribuzione definita) sono:

- **TIPO 1 – PER CONTRIBUZIONE**

- Cessazione dell'attività lavorativa;
- 20 anni di contribuzione complessiva nel regime obbligatorio di appartenenza;
- Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i 5 anni successivi;
- Maturazione di almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

- Oppure in alternativa: **TIPO 2 – INOCCUPAZIONE MAGGIORE DI 24 MESI**

- Cessazione dell'attività lavorativa;
- Inoccupazione da almeno 24 mesi dalla data di cessazione dell'attività lavorativa;
- Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i 10 anni successivi;
- Maturazione di almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Come accedere?

Per ottenere la R.I.T.A., è necessario, se sono trascorsi almeno 30 giorni dalla data di cessazione, collegarsi al sito del Fondo Pensioni CARIPLO www.fondopensionicariplo.it accedere alla propria Area Riservata e effettuare l'apposita procedura disponibile nella sezione «R.I.T.A.»

Al momento della richiesta inserire i seguenti documenti:

Per **CONTRIBUZIONE**:

- carta di identità e codice fiscale;
- stampa terminale del codice IBAN (oppure copia della parte superiore di un estratto conto);
- cedolino della pensione (scaricato dal sito INPS);
- estratto conto contributivo con l'attestazione della maturazione dei 20 anni di contributi nel regime obbligatorio di appartenenza (dal sito INPS);
- estratto conto integrato (ECI) (dal sito INPS);
- TE08 da dove si rileva che la sua pensione è anticipata e non di vecchiaia, già in suo possesso (o dal sito INPS).
- scrittura privata / verbale di conciliazione.

Per **INOCCUPAZIONE**:

- dichiarazione sostitutiva di inoccupazione che deve essere compilata in tutte le sue parti e fatta autenticare la firma (in Comune), non si accettano autocertificazioni;

- carta di identità e codice fiscale;
- stampa a terminale del codice IBAN (oppure copia della parte superiore di un estratto conto);
- (se in pensione) cedolino della pensione (scaricato dal sito INPS);
- attestazione della maturazione dei 20 anni di contributi nel regime obbligatorio di appartenenza (dal sito INPS);
- estratto conto integrato (ECI) (dal sito INPS);
- (se in pensione) TE08 da dove si rileva che la sua pensione è anticipata e non di vecchiaia, già in suo possesso (o dal sito INPS);
- (copia) scrittura privata / verbale di conciliazione.

In base alla normativa vigente, la R.I.T.A. deve essere erogata in almeno 2 rate prima del raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia. Si consiglia pertanto di fare richiesta entro un termine congruo, vale a dire circa 15 mesi prima del citato limite.

Punti di attenzione

Per una corretta compilazione della domanda, si riportano di seguito i passaggi più importanti.

MODALITA' INVIO RICHIESTA:

Non è necessario l'invio di modulistica cartacea. E' sufficiente completare la procedura proposta dall'Area Riservata.

Se impossibilitati ad utilizzare l'applicativo web, è possibile richiedere al Fondo il modulo cartaceo.

RECAPITI

Si consiglia, per facilitare le comunicazioni, di controllare ed eventualmente aggiornare i dati anagrafici all'interno della propria Area Riservata sul sito internet del Fondo.

TEMPISTICHE DI RICHIESTA

Le domande andranno presentate almeno 30 giorni dopo la cessazione del rapporto di lavoro, in attesa che il datore effettui l'ultima contribuzione di conguaglio nel mese successivo alla cessazione ed elabori i dati fiscali da trasmettere al Fondo per la tassazione del montante liquidato, e comunque entro un termine congruo (individuato in circa 15 mesi), che consenta al Fondo di erogare almeno due rate prima del compimento dell'età della pensione di vecchiaia.

REVOCA DELLA RITA

E' consentita la revoca dell'erogazione della RITA. La comunicazione deve essere eseguita sull'apposita modulistica resa disponibile dal Fondo Pensione. La revoca non può essere esercitata più di una volta nell'arco della partecipazione alla forma pensionistica.

DECESSO DEL BENEFICIARIO DELLA RITA

In caso di decesso dell'iscritto nel periodo di percezione della RITA, il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, può essere riscattato secondo la particolare disciplina del riscatto per premorienza delle forme di previdenza complementare.

POSIZIONE GRAVATA DA VINCOLI PER LA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

All'erogazione a titolo di RITA si applicano i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità di cui all'art. 11 comma 10 del D.Lgs. 252/2005. La RITA è quindi intangibile per 4/5 alla stregua delle prestazioni pensionistiche in forma di capitale o delle anticipazioni per spese sanitarie.

CONTRIBUZIONI SUCCESSIVE ALL'ATTIVAZIONE DELLA RITA

Sono da ritenersi consentiti versamenti contributivi che, nel caso di RITA parziale, andranno a incrementare il montante non utilizzato per l'erogazione della RITA, mentre in caso di RITA totale andranno a costituire un montante che sarà liquidato con l'ultima rata di RITA, definita rata a saldo, con cui l'iscritto chiude la propria posizione previdenziale presso il Fondo.

TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE

In corso di erogazione della RITA è possibile optare per il trasferimento della posizione complessiva (inclusa quindi la quota parte destinata ad alimentare la RITA). In questi casi la RITA è automaticamente revocata.

ANNOTAZIONI IMPORTANTI

La R.I.T.A., introdotta dalla Legge di Bilancio 2018, è soggetta ad un trattamento fiscale agevolato.

La parte imponibile della R.I.T.A., determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15% ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione alla forma di previdenza complementare, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (se la data di iscrizione al Fondo è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15, per esempio nel 2018 per i vecchi iscritti l'aliquota minima è del 11,7%). L'aliquota decresce di anno in anno post attivazione.

Le somme erogate a titolo di R.I.T.A sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati a partire dai periodi più retrodatati e via via risalendo nel tempo (criterio FIFO):

- Montante M1 e rendimenti maturati fino al 31.12.2000, al netto delle eventuali quote esenti o franchigia TFR → ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15 ↔ 9% (anziché tassazione separata minimo 23%)
- Montante M2 maturato dal 01.01.2001 al 31.12.2006, al netto dei rendimenti e dei contributi non dedotti del periodo indicato → ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15 ↔ 9% (anziché tassazione separata minimo 23%)
- Montante M3 maturato dal 01.01.2007, al netto dei rendimenti e dei contributi non dedotti del periodo indicato → ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15 ↔ 9%.

Sull'intera prestazione erogata in R.I.T.A., pertanto, trova applicazione la tassazione agevolata normalmente riservata al solo montante accumulato dall'1/01/2007.

Il percettore della rendita anticipata ha comunque facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva sopra descritta, facendo constare espressamente le rate percepite a titolo di R.I.T.A., nella dichiarazione annuale dei redditi secondo le istruzioni riportate nella Certificazione Unica e nel modello 730; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

A seguito della risoluzione n. 9/E del 16 febbraio 2022, il conguaglio con le anticipazioni pregresse assoggettate a tassazione separata, si effettuerà al momento dell'erogazione definitiva sulla parte non destinata alla RITA o, in caso di R.I.T.A. totale, sull'ultima rata, come se si effettuasse un'erogazione a titolo di prestazione pensionistica o riscatto, senza un «trascinamento» dell'aliquota R.I.T.A. ma con le aliquote pro-tempore vigenti previste dalla normativa (es. aliquota TFR o aliquota interna, min 23% - max 43%).

ESEMPIO DI EROGAZIONE DELLE RATE

L'età da prendere in considerazione come margine temporale per l'erogazione dell'ultima rata di RITA è quella vigente per la pensione di vecchiaia al momento della richiesta (67 anni dal 1° gennaio 2019 in poi), salvo per categorie di lavoratori per i quali è prevista un'età diversa per la pensione di vecchiaia.

PREMESSE

Anni 65 al momento del calcolo in data 01.01.2019 (nato il 01.01.1954)

Maturazione diritto pensione di vecchiaia il 01.01.2021– 67 anni
Capitale posseduto 100.000 euro

OPZIONI

Capitale destinato 50%
Rateazione: trimestrale

CALCOLO

Valore da destinare alla R.I.T.A.: $CTV/2=100.000/2 \mapsto 50.000$
Numero mesi di erogazione $\mapsto 24$ (periodo intercorrente tra 01/01/2021 e 01/01/2019)
Calcolo numero rate da erogare \mapsto mesi/periodicità trimestrale $\mapsto 24/3= \mapsto 8$ RATE

ESEMPI DI RATE EROGATE

Ammontare lordo prima rata trimestrale $\mapsto 50.000/8=$ euro 6.250,00
Ammontare lordo seconda rata trimestrale $\mapsto (50.000-6.250,00)/7=$ euro 6.250,00
Ammontare lordo terza rata trimestrale $\mapsto (43.750,00-6.250,00)/6=$ euro 6.250,00

Per saperne di più

Per eventuali richieste di chiarimento relative alla R.I.T.A. ed alle modalità di compilazione del relativo modulo si prega di contattare il Fondo

Tel. 02.72688765 – 02.72688772 (dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12 e dalle 14 alle 16)

Oppure scrivere a

liquidazioni@fondopensionicaripto.it